



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/06/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

DE LUCA MAURO, Presidente

NUZZI GABRIELLA, Relatore

SANTULLI ALESSANDRA, Giudice

in data 11/06/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5365/2023 depositato il 21/09/2023

proposto da

Colella Trade Srl - 03110111204

Difeso da

Marco Castellano - CSTMRC93C26A399M

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Napoli

Difeso da

Emilia Maria D'Ascoli - DSCMMR76E42D643R

ed elettivamente domiciliato presso emiliamariadascoli@ordineavvocatiroma.org

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 9277/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 23 e pubblicata il 30/06/2023

Atti impositivi:

- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202200018798000 FERMO AMMINISTR 2022

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Appellante: come da verbale di udienza

Appellato: come da verbale di udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 9277/2023 del 28/06/2023, depositata il 30/06/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli accoglieva il ricorso proposto dalla società Colella Trade Srl avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202200018798000, relativa alla somma di 136.907,18 euro.

I giudici di prime cure accoglievano il gravame poiché gli atti impositivi dai quali scaturiva il preavviso di fermo risultavano sospesi in virtù di vari provvedimenti, per cui si ritenevano insussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare.

Nondimeno, il Collegio decideva per la compensazione per "motivi di opportunità".

Avverso la prefata pronuncia, interpone appello la società eccependo la violazione dell'art. 15 commi 2 e 2-septies del D.lgs n. 546/1992 per mancata motivazione della compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

L'appellante evidenzia che nel caso in esame:

- 1) non vi è stata soccombenza reciproca poiché la CGT di Napoli ha accolto il ricorso del contribuente;
- 2) la sentenza risulta immotivata poiché non indica le gravi ed eccezionali ragioni che hanno determinato la compensazione delle spese di lite tra le parti.

La parte richiama l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui le *<<gravi ed eccezionali ragioni>>*, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali — o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca — il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e, comunque, devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo.

Evidenzia che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è attivata per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, nonostante la rateizzazione in essere e soprattutto l'ordinanza di sospensione della Corte di Giustizia di Secondo Grado della Campania.

Prima della notifica del ricorso la Colella Trade Srl aveva chiesto ripetutamente l'annullamento della comunicazione preventiva: in data 12 ottobre 2022 presentava istanza di autotutela allegando anche l'ordinanza di sospensione della Corte di Giustizia di Secondo Grado della Campania; in data 31 ottobre 2022 proponeva istanza di sospensione legale della riscossione (mod. SL1) attraverso i servizi online dell'Agenzia; con PEC del 1 dicembre 2022 lo Studio Castellano, in qualità di difensori tributari della Colella Trade Srl, invitava l'Agenzia delle Entrate - Riscossione a adottare il provvedimento di autotutela al fine di evitare un inutile contenzioso.

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non riscontrava le richieste del contribuente, preferendo resistere al ricorso nonostante che fosse stata edotta dalla società della non debenza delle somme.

Chiede di riformare la sentenza di primo grado con condanna di Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese del giudizio, nella misura di € 3.000,00 che riterrà di giustizia, con attribuzione al difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.

Nel giudizio di appello si è costituita AdER.

Deduce che la compensazione delle spese, nel caso di specie, trova ragione nel comportamento processuale posto in essere dal Concessionario, il quale tempestivamente procedeva a sospendere i ruoli sottesi al preavviso di fermo impugnato così evitando ogni ulteriore azione cautelare ed esecutiva.

Quanto, invece, alla sospensione disposta dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado con ordinanza n. 1043/2022 del 10 maggio 2022, ai sensi dell'art. 62 bis del D. Lgs 546/1992, a seguito della proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 16931/2021 emessa dalla Corte a definizione del giudizio proposto nei confronti di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, avverso l'avviso di accertamento TF503AA02572/2018, evidenzia che Agenzia Entrate Riscossione, non essendo parte in causa, nulla poteva sapere di tale sospensione, essendone venuta a conoscenza solo successivamente alla notifica della comunicazione del preavviso.

All'odierna udienza, la Corte ha assunto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Con la sentenza impugnata i giudici di primo grado, compensando integralmente le spese di lite, senza fornire in merito alcuna motivazione e non condannando la parte perdente al rimborso delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, non hanno fatto corretta applicazione del principio della soccombenza stabilito dall'art. 15 D.Lgs. 546/1992.

In via preliminare, si osserva che la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna della parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.) o alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.).

La reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.

La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza vada applicato soltanto in favore della parte interamente vittoriosa, che non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse.

Ebbene, nel caso in esame, accolto integralmente il gravame, i giudici di prime cure non hanno fornito alcuna sostanziale argomentazione sulla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni atte a compensare le spese di lite, limitandosi a richiamare generici "motivi di opportunità", non ravvisabili, peraltro, nel caso in esame, avuto riguardo anche al comportamento tenuto dal contribuente nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione reiteratamente informata della necessità di rivisitazione dei presupposti legittimanti la procedura esecutiva.

Il gravame va, pertanto, accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

Si demanda la segreteria per la comunicazione del dispositivo della presente sentenza secondo i dettami dell'art. 37, comma 2 del Decreto Legislativo n. 546/1992.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado, pronunciando sull'appello così provvede:

Accoglie l'appello. Condanna parte appellata al pagamento spese del giudizio nella misura di euro 5.000,00 (di cui euro 4.000,00, per il primo grado ed euro 1.000,00 per il secondo grado che si calcola sull'importo delle spese del primo) per il secondo grado, con attribuzione al difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.

Napoli 11 giugno 2024.

Il Giudice est.

dott.ssa Gabriella Nuzzi

Il Presidente

Dott. Mauro De Luca